



SUPERBONUS 110% - LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNATE A SETTEMBRE 2020

Posted on 21 Settembre 2020



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tag: [supebonus](#)

Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate: nella sezione del sito dedicata alla nuova agevolazione prevista dal decreto Rilancio, sono disponibili le [FAQ aggiornate](#).

Da **chi può accedere all'ecobonus e sismabonus del 110%**, passando per i **lavori ammessi**, fino ad arrivare alle regole previste in merito alla fruizione della detrazione nel caso di **vendita**

dell'immobile oggetto di lavori, le FAQ analizzano alcuni **casi pratici**.

Diverse le risposte fornite, molte volte a confermare quanto già precisato con la Circolare 24/E/2020. A tal riguardo viene ribadito che:

- **non è possibile beneficiare del Superbonus** in caso di interventi realizzati sulle parti **comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate se l'edificio è interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà** fra più soggetti;
- in caso di **decesso dell'avente diritto**, la **fruizione** del beneficio fiscale si trasmette, **per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene**;
- in caso di **trasferimento per atto tra vivi o di cessione a titolo gratuito, inclusa la donazione**, dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, **le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano**, salvo diverso accordo tra le parti, **per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare. Queste disposizioni trovano applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione;
- in presenza di **unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi** il **Superbonus spetta anche se l'intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa, fermo restando che l'intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva** disperdente dell'unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

